

Comunicazione n. SOC/RM/93002423 del 31-3-1993

a) Appostazioni di bilancio espressamente previste da norme civilistiche speciali relative ad un trattamento contabile difforme da quello richiesto dai principi contabili richiamati dalla delibera Consob n. 1079 dell'8 aprile 1982. b) Revisione e certificazione dei bilanci di società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti ovvero di società operanti nel settore oggetto di tangenti per le quali la direzione non sia stata inquisita.

Questa Commissione ritiene opportuno comunicare alle società di revisione iscritte all'albo speciale, previsto dal d.p.r. 31.03.1975, n. 136, gli orientamenti ai quali è pervenuta in ordine alle procedure di revisione da applicare ed alle modifiche da apportare allo schema di relazione di certificazione nei seguenti casi:

a) appostazioni di bilancio espressamente previste da norme civilistiche speciali relative ad un trattamento contabile difforme da quello richiesto dai principi contabili richiamati dalla delibera Consob n. 1079 dell'8 aprile 1982;

b) revisione e certificazione dei bilanci di società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti ovvero di società operanti nel settore oggetto di tangenti per le quali la direzione non sia stata inquisita.

I profili di urgenza che caratterizzano le riferite situazioni in relazione alla rilevanza ed all'interesse che esse assumono per la tutela del mercato, inducono ad intervenire con immediatezza rinviando ad appositi principi di revisione da raccomandarsi secondo le procedure previste dall'art. 10 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, la più organica ed articolata definizione della materia.

La Commissione, dopo aver esaminato le proposte formulate dall'ASSIREVI sui suddetti temi, comunica alle società di revisione iscritte all'albo speciale di aver valutato i documenti di ricerca ASSIREVI n. 26 e n. 28 idonei a definire le procedure di revisione da seguire nelle fattispecie in esame nonché le modifiche da apportare allo schema di relazione di certificazione.

Pertanto, si rinvia ai citati documenti di ricerca ASSIREVI, allegati alla presente comunicazione, ove vengono esplicitate le procedure da seguire nelle singole fattispecie e le modifiche da apportare allo schema di relazione di certificazione previsto dalla comunicazione Consob n. 87/02794 del 23.02.1987.

Le indicazioni contenute nella presente comunicazione vanno ovviamente inquadrare nell'ambito dei principi generali che governano l'attività di revisione.

Tra essi, in questa occasione, la Commissione intende fare particolare riferimento alla circostanza che nell'acquisizione degli elementi probativi il revisore deve mantenere un atteggiamento indipendente rivolto ad ottenere non solo gli elementi che confermano la validità dei dati, ma anche quelli che evidenziano eventuali errori o irregolarità.

Da ciò discende che la scelta degli accertamenti selettivi effettuati dipende anche da un'analisi del grado di affidabilità dei sistemi e delle procedure amministrative e del controllo interno della società revisionata e dal conseguente apprezzamento del grado di rischio che, nel suo complesso, il bilancio possa risultare inficiato da errori ed irregolarità.

Atteso che i limiti insiti nelle procedure di revisione nonché quelli di ogni sistema di controllo interno non eliminano completamente il rischio che qualche eventuale errore o irregolarità possa

non essere individuato, è necessario che il lavoro di revisione venga svolto con ogni dovuta diligenza nell'applicazione delle norme tecnico-deontologiche della revisione contabile.

Si segnala infine in vista dell'imminente applicabilità dell'art. 23 del d.lgs. 127/91 che, come noto, ha modificato l'art. 4 del d.p.r. 136/75, questa Commissione procederà ad una completa riformulazione della citata comunicazione n. 87/02794 del 23.02.1987

IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda

* * *

Documento di ricerca n. 26

E' stato affrontato il problema del comportamento da tenere e delle formule da adottare nella relazione di certificazione nei casi in cui speciali norme civilistiche espressamente prevedano la facoltà di appostazioni nel bilancio difformi dai corretti principi contabili.

Ciò riguardo sia all'ipotesi di bilancio certificato ai sensi del d.p.r. n. 136/75¹ (4), sia a quella di bilancio d'esercizio certificato in via volontaria, sia a quella di certificazione del bilancio consolidato.

Quanto sopra tenendo presente che il riferimento ai corretti principi contabili è ancora presente nell'attuale normativa, poiché la modifica all'art. 4 del d.p.r. n. 136/75 entra in vigore solo a partire dai bilanci relativi all'esercizio 1993.

Nell'esaminare tale problematica si è tenuto conto di una serie di vincoli operativi, riconducibili ai seguenti:

- necessità di modificare il testo dei pareri professionali nella maniera più limitata possibile, in considerazione del fatto che i bilanci relativi all'esercizio 1992 cadono in un regime di transizione;
- esigenza di omogeneizzazione delle relazioni, sia che si tratti di certificazione legale, sia che ci si trovi in regime volontario, sia nel caso di bilanci consolidati;
- opportunità di evitare di apportare radicali mutamenti agli obiettivi della revisione;
- opportunità di evitare l'effettuazione di alcuna modifica qualora la fattispecie non sia presente.

Nel corso dell'analisi si è proceduto ad acquisire il parere di un eminente legale che, condividendo l'impostazione seguita dall'Assirevi nell'affrontare il problema, ha pienamente concordato con le soluzioni dalla stessa prospettate.

Sulla base di quanto sopra, sono stati redatti i pareri professionali riportati in allegato i quali, a titolo esemplificativo, fanno riferimento al caso, degli oneri di prepensionamento; evidentemente essi sono tuttavia utilizzabili, previa opportune modificazioni di carattere formale, con riguardo ad ogni situazione di conflitto tra norme civilistiche speciali ed i corretti principi contabili che alla data sono le seguenti: differimento degli oneri derivanti dal condono, differimento degli oneri di prepensionamento, i trattamenti contabili dell'imposta patrimoniale difformi dall'addebito a conto

¹ Ora artt. 155-156, D.Lgs. n. 58/1998.

economico nell'esercizio di competenza, importi dovuti al fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia se iscritti in bilancio negli esercizi in cui vengono corrisposti.

I tre pareri professionali allegati sono predisposti al fine di una loro utilizzazione nelle diverse fattispecie di certificazione legale, di certificazione volontaria e di certificazione di bilanci consolidati.

In ciascuna di queste circostanze, qualora la problematica sia presente, il revisore deve comportarsi nel modo seguente:

- integrare il paragrafo di riferimento ai principi contabili;
- fornire gli effetti sul bilancio del diverso trattamento contabile;
- rilasciare comunque certificazione, precisando in base a quali principi è fornito il giudizio.

Allegati

CERTIFICAZIONE LEGALE

... *omissis*...

2b) Principi contabili

I principi contabili cui abbiamo fatto riferimento per poter esprimere il nostro giudizio sul bilancio d'esercizio della Società sono, ove applicabili, quelli richiamati dalla delibera Consob n. 1079 dell'8 aprile 1982, quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, quelli dell'International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.)

*** Nel caso in cui norme civilistiche speciali consentano un trattamento contabile difforme da quello previsto dai predetti principi contabili, abbiamo fatto riferimento alle specifiche norme di legge ed indicato nel paragrafo 3 gli effetti che avrebbe prodotto sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto l'applicazione del trattamento previsto dai principi contabili.**

... *omissis*...

3. Onere derivante da prepensionamenti- Trattamento contabile consentito da specifiche norme di legge

Come descritto nella ..., la Società ha differito a futuri esercizi l'onere per prepensionamenti. Tale trattamento contabile è consentito dal d.l. 364/92 in alternativa all'imputazione dell'intero onere al conto economico dell'esercizio 1992, come previsto dai principi contabili di riferimento. Quest'ultimo trattamento contabile avrebbe comportato, al netto dell'effetto fiscale, una riduzione dell'utile netto e del patrimonio netto di ... milioni di lire.

... *omissis*...

4. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso quale parte integrante del nostro giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136², rilasciamo certificazione che nel suo insieme il bilancio (stato

² Ora art. 156, D.Lgs. n. 58/98.

patrimoniale e conto dei profitti e delle perdite) della ... s.p.a. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 19 x , corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione come precisato nel paragrafo 2c), corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti ed è conforme alle norme per la redazione ed il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e che i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, **applicati nei limiti indicati nel precedente paragrafo 2b)*.**

BILANCIO CONSOLIDATO

1. Abbiamo esaminato il bilancio consolidato della ABC e controllate al 31 dicembre 1992, rappresentato dallo stato patrimoniale consolidato, ecc.

2. Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, pertanto, ha comportato quei sondaggi delle registrazioni contabili e quelle altre procedure di verifica da noi ritenute necessarie nella fattispecie.

3. I principi contabili cui abbiamo fatto riferimento sono quelli enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, quelli dell'International Accounting Standards Committee (IASC).

*** Nel caso in cui norme civilistiche speciali che disciplinano in Italia la redazione ed il contenuto del bilancio d'esercizio consentano un trattamento contabile difforme da quello previsto dai predetti principi contabili, abbiamo fatto riferimento alle specifiche norme di legge ed indicato nel paragrafo 4 gli effetti che avrebbe prodotto sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto l'applicazione del trattamento previsto dai principi contabili.**

4. Come descritto nella ..., alcune società del Gruppo hanno differito a futuri esercizi l'onere per prepensionamenti. Tale trattamento contabile è consentito dal d.l. 364/92 in alternativa all'imputazione dell'intero onere al conto economico dell'esercizio 1992, come previsto dai principi contabili di riferimento. Quest'ultimo trattamento contabile avrebbe comportato, al netto dell'effetto fiscale, una riduzione dell'utile netto e del patrimonio netto di ... milioni di lire.

5. A nostro giudizio, il bilancio consolidato sopramenzionato presenta la situazione patrimoniale-finanziaria della ABC e controllate al 31 dicembre 1992, il risultato economico e le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria per l'esercizio chiuso a tale data, secondo corretti principi contabili, **applicati nei limiti indicati nel precedente paragrafo 3*.**

Documento n. 18

1. ... *omissis*...

2. Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, in conformità a tali principi di revisione, abbiamo interpretato le norme di legge sulla base di corretti principi contabili enunciati dagli organi professionali preposti alla tutela del legale esercizio dell'attività di revisione contabile.

*** Nel caso in cui norme civilistiche speciali consentano un trattamento contabile difforme da quello previsto dai predetti principi contabili, abbiamo fatto riferimento alle specifiche norme di legge ed indicato nel paragrafo 3 gli effetti che avrebbe prodotto sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto l'applicazione del trattamento previsto dai principi contabili.**

3. Come descritto nella ..., la Società ha differito a futuri esercizi l'onere per prepensionamenti. Tale trattamento contabile è consentito dal d.l. 364/92 in alternativa all'imputazione dell'intero onere al

conto economico dell'esercizio 1992, come previsto dai principi contabili di riferimento. Quest'ultimo trattamento contabile avrebbe comportato, al netto dell'effetto fiscale, una riduzione dell'utile netto e del patrimonio netto di ... milioni di lire.

4. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio presenta la situazione patrimoniale-finanziaria della Società ABC al 31 dicembre 19 x 1, il risultato economico, e le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria per l'esercizio chiuso a tale data, secondo corretti principi contabili, **applicati nei limiti indicati nel precedente paragrafo 2***.

NOTE ESPLICATIVE

I paragrafi identificati con asterisco nei tre esempi vanno inseriti solo nel caso in cui nel bilancio oggetto di revisione siano state rilevate difformità tra trattamento contabile previsto da norme civilistiche speciali e corretti principi contabili. Ci si riferisce soltanto a quei casi di leggi che consentono una contabilizzazione anomala che alla data sono le seguenti: differimento degli oneri derivanti dal condono, differimento degli oneri di prepensionamento, i trattamenti contabili dell'imposta patrimoniale difformi dall'addebito a conto economico nell'esercizio di competenza, importi dovuti al fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia se iscritti in bilancio negli esercizi in cui vengono corrisposti; cioè a quei casi di norme che confliggono anzitutto con la disciplina comune e generale del bilancio, prima ancora di confliggere con i corretti principi contabili. In tutti gli altri casi valgono le regole attualmente in vigore.

Si raccomanda di far fornire gli effetti alla società revisionata anche se questi vengono ripresi nella relazione di certificazione.

Documento di ricerca n. 28

IMPOSTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE IN CUI COMPONENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE SONO COINVOLTI IN INDAGINI RELATIVE AL PAGAMENTO DI TANGENTI

Di seguito viene riportata la posizione assunta dall'Assirevi sull'argomento in oggetto dopo aver discusso la problematica con consulenti legali.

Nel presente documento per «il fatto» si intende la circostanza che un componente del consiglio d'amministrazione o della direzione di una società sia stato inquisito per il pagamento dei tangenti.

I. Situazioni in cui sono state intraprese azioni specifiche nei confronti di società inquisite per il pagamento di tangenti

Nel caso in cui un componente del consiglio d'amministrazione o della direzione di una società sia stato inquisito per il pagamento di tangenti («il fatto») ed a seguito di ciò sia stata intrapresa una azione civile o fiscale nei confronti della società da cui possa derivare una passività, tale situazione e le relative passività vanno trattate dalla società secondo quanto previsto dal Documento Principi Contabili n. 7. La società di revisione si dovrà attenere a quanto previsto dai principi di revisione che governano la relazione di certificazione per quanto concerne le incertezze. Quanto detto si applica alle certificazioni del bilancio d'esercizio richieste dalla legge ed a quelle volontarie nonché alle certificazioni del bilancio consolidato.

II. *Situazioni in cui i componenti del consiglio di amministrazione o della direzione aziendale sono inquisiti ma: 1) non vi sono specifiche azioni nei confronti della società; 2) il «il fatto» si riferisce ad eventi relativi ad esercizi antecedenti il 1992*

Quanto segue si applica alle certificazioni del bilancio d'esercizio richieste dalla legge ed a quelle volontarie, nonché alle certificazioni del bilancio consolidato.

A. Gli amministratori dovranno necessariamente: *a)* indicare «il fatto» nella loro relazione del bilancio d'esercizio 1992 e, se gli effetti conseguenti fossero ritenuti significativi, anche nella relazione del bilancio consolidato; *b)* affermare che il bilancio d'esercizio 1992 è corretto dal punto di vista formale e sostanziale e che il bilancio consolidato fornisce una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, anche tenendo conto (qualora il «fatto» di cui al precedente punto *a)* sia stato indicato) degli effetti conseguenti.

La mancanza di informativa del «fatto» di cui al punto *a)* costituisce deviazione dai corretti principi contabili e come tale costituirà «eccezione», purché gli amministratori confermino quanto indicato al punto *b)*.

B. Si dovranno contattare i sindaci della società per conoscere la loro linea di condotta.

C. La società di revisione dovrà ottenere informazioni dagli amministratori del bilancio 1992 sulle modalità di svolgimento del «fatto». L'ottenimento di tali informazioni non avrà per obiettivo quello di effettuare una nuova certificazione dei bilanci degli esercizi antecedenti il 1992, bensì avrà lo scopo di valutare l'esistenza di eventuali passività potenziali sul bilancio 1992.

Nei casi in cui il «fatto» a seguito di procedimento giudiziario si concretizzi in un falso in bilancio e, pertanto, nella modifica del bilancio stesso, si rende necessario effettuare la riemissione della relazione di certificazione.

D. Si potranno verificare le seguenti due situazioni:

D.1. Gli amministratori del bilancio 1992 forniscono alla società di revisione adeguate informazioni sulle modalità di svolgimento del «fatto».

D.1. *a.* In tale situazione la società di revisione, sulla base di queste informazioni e di altri elementi che ritiene necessari e che riuscirà a reperire, dovrà cercare di rendersi conto delle eventuali passività potenziali connesse e valutarle.

Le eventuali passività potenziali possono essere di varia natura, ivi incluse quelle fiscali. In considerazione della natura peculiare e particolarmente aleatoria della situazione, nell'ambito degli elementi da considerare ai fini della valutazione dei possibili effetti delle passività potenziali, assumono una particolare importanza le consistenze patrimoniali (patrimonio netto) della società.

Inoltre, ai fini delle passività potenziali, non potranno prendersi in considerazione ipotetiche azioni che potrebbero essere intraprese da terzi nei confronti della società (ad esempio risarcimento danni) fintantoché le stesse non si concretizzeranno.

D.1. *b.* La società di revisione dovrà per il 1992 predisporre un programma specifico di verifiche aggiuntive, tenendo presente anche quanto indicato nei paragrafi dal 13 al 17 del documento IFAC n. 11 relativo a: «Frodi ed Errori», ed in generale nell'Exposure Draft dell'IFAC relativo agli «Illegal Acts». Tale programma dovrà essere riportato nel libro della revisione, nei casi in cui la legge prevede di tenerlo. L'effettuazione delle procedure aggiuntive sarà comunicato alla Consob nella lettera di trasmissione della relazione di certificazione.

D.1. *c.* La società di revisione dovrà introdurre nel paragrafo 2 .a«Principi di Revisione» dello schema di relazione previsto dalla comunicazione Consob, nella relazione secondo il Documento Principi di Revisione n. 18 ed in quella sul bilancio consolidato una frase aggiuntiva, che sia facilmente identificabile, che indichi che sono state svolte procedure di revisione addizionali a seguito del «fatto» già messo in evidenza dagli amministratori della società. Il paragrafo da introdurre è riportato nell'allegato A.

D.1. *d.* Qualora dallo svolgimento di procedure anche addizionali dovessero emergere elementi che possano far ritenere l'esistenza di fatti censurabili (come ad esempio un contratto a prezzi chiaramente irragionevoli), se ne dovranno informare i sindaci a mezzo lettera. Inoltre, la società di revisione dovrà valutare la significatività dei possibili effetti sul bilancio degli elementi riscontrati e concludere se evidenziare un'eccezione nella relazione di certificazione o l'impossibilità di esprimere un giudizio.

D.1. *e.* La società di revisione dovrà ottenere nella lettera di attestazione una dichiarazione specifica da parte degli amministratori che attestino che non sono stati effettuati pagamenti per tangenti o intraprese azioni della stessa natura che abbiano effetto sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato del 1992.

D.2. Gli amministratori del bilancio 1992 non forniscono alla società di revisione adeguate informazioni sul «fatto».

D.2. *a.* In tal caso si avranno delle limitazioni allo svolgimento del procedimento di revisione con le relative conseguenze nella relazione di certificazione («eccezione o impossibilità di esprimere il giudizio»).

D.2. *b.* Andranno comunque effettuate le procedure addizionali sul bilancio 1992, come previsto nel precedente paragrafo D.1. *b.* e restano validi i precedenti paragrafi dal D.1. *c.* al D.1. *e.*

III. *Situazioni in cui i componenti la direzione aziendale sono inquisiti ma: 1) non vi sono specifiche azioni nei confronti della società 2) il «fatto» si riferisce ad eventi del 1992*

Se il «fatto» ha riguardato la società oggetto di certificazione e ci si trova in presenza di fatti censurabili, la società di revisione dovrà seguire la procedura prevista per tale fattispecie e dovrà valutare le relative passività potenziali. Analogamente ci si deve comportare qualora il «fatto» abbia riguardato una sua controllata ed è rilevante per quest'ultima.

A. Gli amministratori dovranno necessariamente: *a)* indicare «il fatto» nella loro relazione del bilancio d'esercizio 1992 e, se gli effetti conseguenti fossero ritenuti significativi, anche nella relazione del bilancio consolidato; *b)* affermare che il bilancio d'esercizio 1992 è corretto dal punto di vista formale e sostanziale e che il bilancio consolidato fornisce una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, anche tenendo conto (qualora il «fatto» di cui al precedente punto *a)* sia stato indicato) degli effetti conseguenti.

La mancanza di informativa del «fatto» di cui al punto *a)* costituisce deviazione dai corretti principi contabili e come tale costituirà «eccezione», purché gli amministratori confermino quanto indicato al punto *b)*.

B. Si dovranno contattare i sindaci della società per conoscere la loro linea di condotta.

C. La società di revisione dovrà ottenere informazione dagli amministratori sulle modalità di svolgimento del «fatto».

D. Si potranno verificare le seguenti due situazioni:

D.1. Gli amministratori forniscono alla società di revisione adeguate informazioni sulle modalità svolgimento del «fatto». Valgono gli stessi paragrafi dal D.1. a. al D.1. d. della sezione II, applicati al 1992.

La società di revisione dovrà ottenere nella lettera di attestazione una dichiarazione specifica da parte degli amministratori sul punto che non sono stati effettuati ulteriori pagamenti per tangenti o intraprese altre azioni della stessa natura rispetto a quelli che sono stati comunicati alla stessa società di revisione.

D.2. Gli amministratori del bilancio 1992 non forniscono alla società di revisione adeguate informazioni sul «fatto». In tal caso valgono anche gli stessi paragrafi D.2. a. D.2. b. della sezione II.

IV. Situazioni in cui gli amministratori non confermano nella loro relazione la correttezza formale e sostanziale del bilancio d'esercizio 1992 ovvero non confermano che il bilancio consolidato fornisce una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo a seguito del «fatto»

Nei predetti casi la società di revisione si trova nell'impossibilità di esprimere il giudizio.

V. Società operanti nel settore oggetto di tangenti per le quali la direzione non è stata inquisita

Per tali società si dovranno effettuare le procedure aggiuntive previste nel paragrafo II D.1. b. che andranno riportate nel libro della revisione, nei casi in cui la legge prevede di tenerlo. L'effettuazione delle procedure aggiuntive sarà comunicato alla Consob nella lettera di trasmissione della relazione di certificazione.

Allegato A

Pag. 1/3

CERTIFICAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE

2. Principi di revisione, principi contabili e controlli eseguiti

2.a Principi di revisione

Il nostro esame è stato svolto secondo i principi ed i criteri di controllo enunciati nei Principi di Revisione predisposti dai Consigli Nazionale dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla Consob (dal n. 1 al n. 17) con delibera n. 1079 dell'8 aprile 1982, effettuando i controlli della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale che abbiamo ritenuto necessari per la finalità dell'incarico conferitoci. Tutto ciò ha comportato la nostra valutazione professionale sia delle modalità e dei principi secondo cui i fatti di gestione sono stati rilevati nelle scritture contabili e rappresentati nel bilancio, sia della necessaria natura ed approfondimento dei nostri accertamenti selettivi sulle scritture contabili e sugli altri documenti e notizie utili, al fine di rilasciare, con la dovuta diligenza e con sufficienti supporti documentali, il richiesto giudizio di certificazione nel suo complesso. La scelta degli accertamenti selettivi effettuati è dipesa anche da un'analisi del grado di affidabilità dei sistemi e procedure amministrativi e del controllo interno della società e dal conseguente apprezzamento del grado di rischio che, nel suo complesso, il bilancio potesse risultare inficiato da errori, irregolarità o fatti censurabili.

Con riferimento ai fatti descritti dagli amministratori relativamente all'indagine giudiziaria che ha coinvolto rappresentanti della società, abbiamo discusso la situazione con il collegio sindacale ed abbiamo svolto delle procedure di verifica addizionali secondo quanto previsto dalle norme tecnico-deontologiche della revisione contabile applicabili nella fattispecie.

Allegato A

Pag. 2/3

CERTIFICAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO VOLONTARIA

Documento n. 18

1. ... *omissis*...

2. Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, in conformità a tali principi di revisione, abbiamo interpretato le normative di legge sulla base di corretti principi contabili enunciati dagli organi professionali preposti alla tutela del legale esercizio dell'attività di revisione contabile.

Con riferimento ai fatti descritti dagli amministratori relativamente all'indagine giudiziaria che ha coinvolto rappresentanti della società, abbiamo discusso la situazione con il collegio sindacale ed abbiamo svolto delle procedure di verifica addizionali secondo quanto previsto dalle norme tecnico-deontologiche della revisione contabile applicabili nella fattispecie.

3. A nostro giudizio, ...

Allegato A

Pag. 3/3

CERTIFICAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

1. Abbiamo esaminato il bilancio consolidato della ABC e controllate al 31 dicembre 1992, rappresentato dallo stato patrimoniale consolidato, ecc.

2. Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, pertanto, ha comportato quei sondaggi delle registrazioni contabili e quelle altre procedure di verifica da noi ritenute necessarie nella fattispecie.

Con riferimento ai fatti descritti nella nota (o nella parte di commento generale) relativamente all'indagine giudiziaria che ha coinvolto rappresentanti della società capogruppo (o controllate), abbiamo svolto con riferimento a tale società (o di tali società) procedure di verifica addizionali secondo quanto previsto dalle norme tecnico-deontologiche della revisione contabile applicabili nella fattispecie.

3. I principi contabili cui abbiamo fatto riferimento sono quelli enunciati dai Consigli Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, quelli dell'International Accounting Standards Committee (IASC).

... *omissis* ...